



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, che individua il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come “datore di lavoro” per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione del Dipartimento della protezione civile, dei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola nazionale dell’amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordino della disciplina in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per il personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017 recante l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2018, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chiappa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2018, con il quale al consigliere Fabio Fanelli, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 luglio 2018, con il quale, a decorrere dal 9 luglio 2018, al consigliere Fabio Fanelli è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per il personale, nonché sono state assegnate in gestione le risorse finanziarie, unitamente ai poteri di spesa di alcuni capitoli relativi alle attività proprie del Dipartimento, appartenenti al centro di responsabilità n. 1, Segretariato generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 31 luglio 2018, con il quale, a decorrere dal 9 luglio 2018, al Capo Dipartimento per il personale sono state delegate le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e il richiamato decreto del Segretario generale 18 luglio 2016 individuano l'Ufficio del medico competente, operante presso il Dipartimento del personale, quale struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri cui è attribuita, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione del primo soccorso e della tutela sanitaria nei confronti, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei ministri nonché, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di ogni altra autorità di Governo;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposto, in ragione della particolare rilevanza politico-istituzionale delle funzioni svolte, a specifiche misure volte a garantirne la sicurezza e l'incolumità, sia nelle sedi istituzionali, anch'esse caratterizzate da particolari misure di sicurezza, sia durante incontri, viaggi istituzionali o visite ufficiali in Italia e all'estero; alle medesime misure sono sottoposte, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le altre autorità di Governo;

ATTESO che è interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri approntare le più idonee misure organizzative al fine di adeguare alle proprie specificità istituzionali e organizzative, comprese le illustrate caratteristiche connesse alle peculiari esigenze di riservatezza e sicurezza, l'esercizio delle funzioni di primo soccorso e di tutela sanitaria nei confronti dei predetti soggetti;

RITENUTA opportuna la predisposizione, in tale contesto, di procedure sanitarie di livello avanzato per la diagnosi e gestione dei malori, nonché delle urgenze ed emergenze sanitarie, che assicurino il più efficace, efficiente, sicuro e riservato esercizio dei servizi di soccorso sanitario e di tutela sanitaria a favore dei soggetti sopra indicati;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle citate attività e allo scopo di potenziare l'efficacia delle funzioni di soccorso e di tutela sanitaria, è necessario avvalersi di ulteriori medici e infermieri particolarmente esperti nella diagnosi di urgenze ed emergenze sanitarie e in procedure di rianimazione, nonché particolarmente istruiti ai profili di riservatezza e ai profili di gestione dei rischi NBC (nucleare, biologico e chimico), con la funzione di collaborare, sotto il coordinamento dell'Ufficio del medico competente, con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e il restante personale sanitario in servizio presso la stessa;

RILEVATO che i predetti medici devono essere in possesso del diploma di specializzazione in "anestesia e rianimazione" o in "medicina d'urgenza" o in "cardiologia", ovvero, laddove nei soli casi di assistenza nell'ambito delle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri non sia reperibile personale con tale qualificazione, di consolidata esperienza nella gestione professionale di urgenze-emergenze sanitarie di qualsivoglia natura, al fine di garantire interventi adeguati ed efficaci;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, le altre autorità di Governo possano beneficiare, sulla base di apposite convenzioni, di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie militari;

RILEVATO che è interesse comune della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa instaurare un rapporto di collaborazione volto ad assicurare il più elevato livello di tutela sanitaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo titolare del potere di dirigere la politica generale del Governo italiano, nonché nei confronti dei soggetti indicati, in ragione del rilevante ruolo istituzionale da essi svolto;

ATTESO che, in considerazione delle rappresentate esigenze di sicurezza e riservatezza che devono essere assicurate nell'espletamento delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria a favore dei richiamati soggetti, appare opportuno che le stesse siano esercitate, in collaborazione con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il restante personale sanitario in servizio presso la medesima, da medici e infermieri militari, quali soggetti che, in ragione del proprio status e delle peculiarità dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, sono in grado di garantire, nello svolgimento delle

funzioni di assistenza, anche un elevato livello di soddisfacimento delle citate esigenze di sicurezza e riservatezza;

VISTA la propria determina del 16 ottobre 2018 con la quale è stata autorizzata la stipula di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, volto alla messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del Ministero della difesa, di personale sanitario militare per lo svolgimento, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, di turni di servizio diurni di 12 ore, dalle 8:30 alle 20:30, nonché di turni diurni e notturni di 12 ore ciascuno, in caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all'estero, della durata superiore a 12 ore, finalizzati all'espletamento delle citate attività di soccorso e tutela sanitaria a favore dei soggetti su indicati, sulla base delle necessità rilevate dall'Ufficio del medico competente;

VISTO l'accordo di collaborazione, sottoscritto digitalmente nelle date 15 ottobre 2018 e 16 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, rispettivamente dal Ministero della difesa e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, volto alla messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del Ministero della difesa, di personale sanitario militare per lo svolgimento, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, di turni di servizio diurni di 12 ore, dalle 8:30 alle 20:30, nonché di turni diurni e notturni di 12 ore ciascuno in caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all'estero, della durata superiore a 12 ore, finalizzati all'espletamento delle citate attività di soccorso e tutela sanitaria a favore dei soggetti su indicati, sulla base delle necessità rilevate dall'Ufficio del medico competente, nell'ambito del quale è stata prevista una spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a complessivi euro 36.000,00 (trentaseimila/00);

RITENUTO di poter imputare il rimborso della spesa derivante dall'esecuzione dell'accordo sul pertinente capitolo di bilancio 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2018;

CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto di collaborazione come sopra descritte, sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e che pertanto la sottoscrizione del suddetto accordo non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice;

DETERMINA

Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante della presente determina, è approvato l'accordo di collaborazione, sottoscritto digitalmente dal Ministero della difesa e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente nelle date 15 ottobre 2018 e 16 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, volto alla messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del Ministero della difesa, di personale sanitario militare per lo svolgimento nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, di turni di servizio diurni di 12 ore, dalle 8:30 alle 20:30, nonché di turni diurni e notturni di 12 ore ciascuno, in caso di viaggi istituzionali o eventi fuori sede, in Italia e all'estero, della durata superiore a 12 ore, finalizzati all'espletamento delle attività di primo soccorso e tutela sanitaria a favore dei soggetti indicati nelle premesse, sulla base delle necessità rilevate dall'Ufficio del medico competente, nell'ambito del quale è stata prevista una spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri pari a complessivi euro 36.000,00 (trentaseimila/00).
2. La relativa spesa graverà sul cap. 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2018.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 16 OTT, 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

